

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali
Dipartimento Reg.le della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali

**L'ASSESSORE PER LA FAMIGLIA, LE POLITICHE SOCIALI E
LE AUTONOMIE LOCALI**

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979 n.70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale n. 6 del 3 aprile 2003;

VISTA la legge regionale n.10 del 30 aprile 1991;

VISTA la legge regionale n.10 del 15 maggio 2000;

VISTO il D.P. n.219 del 31.8.2005 per come integrato con successivo D.P. n.255 del 12.10.2005 di riordino delle strutture intermedie dell'Assessorato;

VISTA la legge 6 marzo 2001, n. 64 con la quale è stato istituito il servizio civile nazionale ed è stata conferita delega al governo per l'emanazione dei decreti legislativi d'attuazione;

VISTO il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 con il quale è stata approvata la disciplina del servizio civile nazionale, in attuazione della delega suddetta;

CONSIDERATO che l'art. 5 del richiamato decreto legislativo n.77 del 2002 prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano istituiscano, rispettivamente, albi su scala regionale e provinciale, nei quali possono iscriversi gli enti e le organizzazioni in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 della legge 6 marzo 2001, n. 64, che svolgono attività esclusivamente in ambito regionale e provinciale;

CONSIDERATO che le disposizioni di cui al decreto legislativo n.77 del 2002 sono entrate in vigore integralmente dal primo gennaio 2006;

./.

VISTA la circolare 2 febbraio 2006 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio Nazionale per il Servizio Civile recante “Norme sull’accreditamento degli enti di servizio civile nazionale”;

VISTO il Protocollo d’intesa tra Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, le Regioni e le Province Autonome per l’entrata in vigore del D.lgs. n.77 del 2002, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 26 gennaio 2006, relativo all’attuazione delle competenze regionali in materia di servizio civile ;

CONSIDERATO che il Presidente della Regione con nota n. 5466 del 22 maggio 2006 ha aderito al predetto Protocollo d’intesa, come approvato dalla Conferenza Stato-Regioni , al fine di consentire, nelle more dell’approvazione della legislazione regionale di riferimento, l’istituzione dell’Albo regionale degli enti e delle organizzazioni di servizio civile;

CONSIDERATO che l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con nota n.47332/I/2.2 del 9 novembre 2006 si è espresso in ordine alla necessità che la Regione recepisca con atto regionale il contenuto del Protocollo medesimo con la conseguente istituzione dell’Albo regionale degli enti e delle organizzazioni di servizio civile, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77;

RILEVATO che la registrazione nell’albo del servizio civile nazionale è condizione necessaria, secondo le disposizioni di cui all’articolo 6 del Decreto legislativo n.77/2002, per la presentazione di progetti di servizio civile da parte di enti o organizzazioni;

RILEVATO che, nelle more dell’approvazione della legge regionale sul servizio civile e in esecuzione del Protocollo d’intesa del 26.1.2006 , è necessario pertanto istituire l’albo regionale, considerata l’urgenza di fornire agli enti e alle organizzazioni in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3 della legge 6 marzo 2001 n. 64, che svolgono attività esclusivamente in ambito regionale e provinciale, lo strumento essenziale, presupposto logico-giuridico, per poter presentare progetti di servizio civile previsti dalla vigente normativa nazionale;

RILEVATO altresì che, sempre in esecuzione del citato Protocollo d’intesa, è necessario mantenere modalità uniche d’iscrizione all’albo nazionale e a quello regionale degli enti e delle organizzazioni di servizio civile avendo cura, in fase di prima applicazione, di non introdurre innovativi requisiti e modalità di iscrizione rispetto a quelle utilizzate in ambito nazionale con conseguente sovraccarico amministrativo per gli enti e le organizzazioni stesse , fermo restando l’intendimento condiviso con l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile di un’eventuale rivisitazione, previa intesa, delle modalità d’iscrizione per l’anno 2007;

CONSIDERATA, ai sensi dell’art. 8 della legge regionale n.10 del 15.5.2000, la competenza del Dirigente responsabile del Servizio V° “Inclusione sociale e pari opportunità” in atto competente nella materia oggetto del presente decreto per l’adozione dei relativi provvedimenti di iscrizione/cancellazione e/o modificazione;

./.

VISTE le Linee guida per l'iscrizione all'albo di servizio civile nazionale, predisposte dalla competente struttura dell'Assessorato - Servizio V° "Inclusione sociale e pari opportunità" - che si allegano quale parte integrante del presente decreto;

DECRETA

ART.1 – Per le motivazioni in premessa specificate e in recepimento del Protocollo d'intesa del 26.1.2006, è istituito, con decorrenza dal 01.01.2007 e nelle more dell'emanazione di apposita legge regionale sul servizio civile, l'Albo regionale degli enti e delle organizzazioni di servizio civile, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 composto da due sezioni:

- sezione A dell'Albo riservata a:
 - gli enti pubblici e le organizzazioni private di rilevanza regionale, che hanno sede legale nella regione e sedi d'attuazione dei progetti di servizio civile nazionale in non più di altre 3 regioni;
 - le organizzazioni private e gli enti pubblici presenti in regione e iscritti come sedi d'attuazione di progetto in altro albo regionale/provinciale;
- sezione B dell'Albo riservata a:
 - le organizzazioni private e gli enti pubblici situati in regione e iscritti come sedi d'attuazione di progetto nell'albo nazionale;

ART.2 - Le modalità d'iscrizione all'albo regionale di servizio civile sono uniche rispetto a quella nazionale secondo le allegate Linee guida, parte integrante del presente provvedimento e secondo la Circolare 2 febbraio 2006 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio Nazionale per il Servizio Civile- ivi richiamata. (allegato n.1);

ART 3 - In prima applicazione del presente decreto saranno inseriti nell'albo regionale gli enti e le organizzazioni di rilevanza regionale in atto iscritti all'Albo provvisorio nazionale tenuto dall'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile;

ART 4 - Il Dirigente responsabile del Servizio V° "Inclusione sociale e pari opportunità", ai sensi dell'art.8 della legge regionale n.10 del 15.5.2000, adotta i provvedimenti inerenti le iscrizioni/cancellazioni e/o modificazioni nell'albo stesso;

ART. 5 - Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 29-12-2006

FIRMATO
L'ASSESSORE
(On.le Dott. Paolo Colianni)

LINEE GUIDA PER L'ISCRIZIONE L'ALBO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE, COSTITUITO DALL'ELENCO REGIONALE DEGLI ENTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE DELLA REGIONE SICILIANA (di seguito albo regionale).

Composizione

L'Albo regionale degli enti e delle organizzazioni di servizio civile, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, è composto da due sezioni:

- sezione A dell'Albo riservata a:
 - gli enti pubblici e le organizzazioni private di rilevanza regionale, che hanno sede legale nella regione e sedi d'attuazione dei progetti di servizio civile nazionale in non più di altre 3 regioni;
 - le organizzazioni private e gli enti pubblici situati in regione e iscritti come sedi d'attuazione di progetto in altro albo regionale/provinciale;
- sezione B dell'Albo riservata a:
 - le organizzazioni private e gli enti pubblici situati in regione e iscritti come sedi d'attuazione di progetto nell'albo nazionale;

Modalità di iscrizione

I requisiti, le modalità, la documentazione e i termini per l'iscrizione alla prima sezione dell'albo regionale sono disciplinati dalla Circolare 2 febbraio 2006 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, che si intende integralmente richiamata.

La domanda d'iscrizione deve essere presentata alla Regione Siciliana, Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, Servizio V° "Inclusione sociale e pari opportunità", viale Trinacria n. 34 - 90100 Palermo.

Il procedimento d'iscrizione, nel rispetto dei termini di legge in materia fissati per l'analogo procedimento amministrativo statale, è concluso con provvedimento del Responsabile del Servizio competente per il servizio civile, da pubblicare nella GURS, nel periodo di 90 giorni dalla data di acquisizione al protocollo del predetto Servizio V° della domanda d'iscrizione o di modifica dell'iscrizione all'albo regionale.

L'iscrizione alla sezione A per le sedi d'attuazione di progetto presenti in regione e appartenenti agli enti iscritti in altri albi regionali/provinciali è effettuata previa acquisizione del provvedimento d'iscrizione dell'ente da parte della Regione/Provincia autonoma presso il cui albo lo stesso ente è stato iscritto.

L'iscrizione alla sezione B è effettuata previa presentazione d'apposita richiesta dell'ente o dell'organizzazione interessata ed acquisizione del provvedimento d'iscrizione da parte dell'Ufficio Nazionale del Servizio Civile.

Il termine può essere interrotto per richiesta d'integrazione della documentazione in conformità alle disposizioni della legge regionale n.10 del 30.4.1991 e successive modifiche e integrazioni. Le istruttorie non perfezionate a seguito della richiesta d'integrazione che precede, si considerano decadute nei termini di legge in materia di procedimenti amministrativi, scaduti i quali il Responsabile del Servizio competente per il servizio civile adoterà un provvedimento di diniego sull'istanza di iscrizione.

In prima istanza saranno iscritti all'Albo regionale gli enti e le organizzazioni attualmente iscritti all'Albo nazionale che risulteranno di rilevanza regionale. L'iscrizione avverrà previo acquisizione da parte dell'UNSC dei relativi provvedimenti.

Procedure per le istanze di adeguamento

Le istanze di adeguamento presentate dagli enti e organizzazioni di servizio civile iscritti all'albo regionale sono sottoposte alla medesima disciplina delle procedure relative alle istanze di iscrizione.

FIRMATO
L'ASSESSORE
(On.le Dott. Paolo Colianni)